SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 429.

Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la situazione di estrema gravità determinatasi a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare i controlli sanitari, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonché di tutelare il consumatore con controlli mirati alla qualità delle carni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:

a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modificazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;

b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;

c) provvede alla specifica formazione del personale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il «Certificato di garanzia della carne bovina» attestante la provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento e di macellazione del capo bovino.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1, nonché le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Art. 4.

1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalità operative nell'ambito del comitato zootecnico veterinario istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Il comitato zootecnico veterinario, di cui al comma 1, è integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0455

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 430.

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per agevolare il completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarietà sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale marittimo e dell'armamento

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 comma 17, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

7. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

9. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 8. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 8 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

10. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 8 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

11. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

12. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 8 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

13. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 8.

14. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 8, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

15. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 9, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

16. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionanento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 8 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

17. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3, comma 19, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità, al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

18. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alla condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

19. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 9, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.

20. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e da 16 a 19 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 8, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi, nonché le interazioni fra le attività militari e civili nei porti di I e II categoria.».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».

3. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali».

4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

5. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

6. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

7. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

8. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*6.* Il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile - libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle autorità portuali per la parte sindacale.».

9. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

10. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* Le autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.».

11. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

13. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

14. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

15. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla

collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al piu presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

16. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

17. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali

che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

18. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

19. All'articolo 23, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

20. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.

21. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa. Detti poteri possono essere esercitati avvalendosi di personale distaccato dal Corpo delle capitanerie di porto alle autorità portuali, su richiesta delle stesse.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'autorità portuale.».

22. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

23. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. L'espressione «adeguata remunerazione del capitale investito», di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente, possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.

4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.».

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 6.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 8.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 9.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Art. 10.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

Art. 11.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e

successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 12.

Esercizio delle funzioni delegate in materia di demanio marittimo

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 14.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 15.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite a noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

Art. 16.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due

tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Art. 17.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a costituire una commissione di cui fanno parte almeno quattro esperti di provata competenza in materia di informatizzazione. La commissione ha la durata massima di 3 anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare l'ammontare di lire 500 milioni l'anno. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 19.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva

87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalla imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.

5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.

6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale».

3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

4. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.».

Art. 22.

Tasse sulle merci trasbordate

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«*6-bis.* La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
VISCO, *Ministro delle finanze*
DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*
TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*
BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. sport scaligera - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. sport scaligera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. sport scaligera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Giulio Alessio in data 2 giugno 1982, repertorio n. 3806, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Pier Giorgio Ruggiero, nato a Verona l'11 dicembre 1965 ed ivi residente in piazza dei Caduti, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5402

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. servizi università-Città-Alfa 60 - Società cooperativa a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. servizi università-Città-Alfa 60 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. servizi università-Città-Alfa 60 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Salvatore La Rosa in data 7 settembre 1987, rep. n. 47663, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Nicola Adriano, nato a Monfalcone il 6 agosto 1959 e residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia) in via delle Fosse n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5401

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1996.

Modificazione al contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco di Colonia ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Camel Filters 100's (ast.)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta condensato
Camel Filters 100's (ast.)	13,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Camel Filters 100's (ast.)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A5406

DECRETO 31 luglio 1996.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inscrimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Tobacco di Colonia ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «More Speciale Wild 120's (filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	condensato
More Special Mild 120's (filter) . . .	0,9	10,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «More Special Mild 120's (filter)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A5405

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 1996.

Tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed in particolare l'art. 1 relativo alla istituzione dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del previgente ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed il successivo decreto modificativo 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994;

Attesa la necessità di adeguare, nella prima sezione (anteriore) delle tessere di riconoscimento, allegati *B, C, D, D1* e *D2*, l'intestazione delle stesse in uso rispettivamente ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, agli appuntati scelti U.P.G., agli appuntati scelti ed appuntati alla denominazione dei nuovi ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti ed assistenti;

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la sostituzione delle suddette tessere;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica del decreto ministeriale 26 settembre 1994, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali per gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato sono conformi rispettivamente agli allegati *B, C* e *D* del presente decreto, in sostituzione dei previgenti *B, C, D, D1* e *D2*.

Le precedenti tessere continueranno ad avere validità fino alla completa sostituzione di quelle attualmente in uso e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO *B*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA ISPETTORI

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Spazio riservato alla foto

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali MOD. C.F.S./I

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO *C*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

SOVRINTENDENTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA SOVRINTENDENTI

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Spazio riservato alla foto

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali MOD C.F.S.M

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

I P Z S - OFF C V - ROMA

ALLEGATO *D*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ASSISTENTI ED AGENTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA ASSISTENTI ED AGENTI

Data rilascio   Qualifica

Cognome e nome

Spazio riservato alla foto

Data e luogo di nascita

Statura   Capelli   Occhi   Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali   MOD C.F.S.

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

96A5375

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1996.

Individuazione dei criteri e delle modalità per il rimborso alle regioni dei minori introiti dalle stesse realizzati nel corso dell'anno 1996 per effetto della riduzione delle tasse automobilistiche disposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, concernente «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 67/1996 il quale prevede che per il 1996 gli importi delle tasse automobilistiche dei sottoindicati autoveicoli che, in base alle risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura di seguito indicata:

del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali;

del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali;

del cinquanta per cento quelli relativi ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del trenta per cento se di portata superiore, trainati dai veicoli sopra descritti;

Considerato che ai sensi della medesima norma i minori introiti realizzati dalle regioni per effetto delle riduzioni delle tasse automobilistiche come sopra disposte devono essere rimborsati dal Ministero del tesoro dietro presentazione da parte delle stesse regioni di apposita rendicontazione, sulla base dei criteri e delle modalità a tale riguardo fissati, con apposito decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche ai fini della concessione di eventuali anticipazioni;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta dell'11 aprile 1996;

Ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. I minori introiti realizzati dalle regioni per l'anno 1996, per effetto delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, devono essere rimborsati alle medesime dal Ministero del tesoro sulla base di apposita rendicontazione conforme all'allegato modello A.

2. A tale riguardo, le regioni si avvarranno dei dati che saranno forniti dall'Automobile club d'Italia in merito all'entità della riduzione del gettito accertato per l'anno 1996 delle tasse automobilistiche riferite agli autoveicoli individuati dalla predetta norma.

3. La rendicontazione di cui al precedente comma 1, debitamente sottoscritta dal presidente della giunta regionale, deve essere trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A./Div. X entro il mese di settembre dell'anno 1997.

Art. 2.

1. In attesa che siano prodotte dalle regioni i rendiconti di cui al precedente art. 1, il Ministero del tesoro può concedere alle stesse, nel corso dell'anno 1996, anticipazioni commisurate ad una quota non eccedente il settantacinque per cento dei minori introiti calcolati — tenuto conto della riduzione percentuale della misura delle tasse automobilistiche di cui all'art. 2, comma 3, del già citato decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67 — sulla base della stima del gettito relativo all'anno 1996, così come documentato dall'Automobile club d'Italia, da richiedersi in non più di due soluzioni.

2. Ai fini della concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo le regioni sono tenute a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello B.

3. La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal presidente della giunta regionale, deve essere trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A./Div. X non oltre il mese di settembre dell'anno 1996.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1996
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 376

Modello A

REGIONE:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67;

VISTA la documentazione fornita dall'Automobile Club d'Italia in merito all'entità del gettito delle tasse automobilistiche realizzato nell'anno 1996 con riferimento agli autoveicoli individuati dalla norma sopra richiamata;

CHIEDE

che nell'anno 1996, per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche riferite agli autoveicoli di seguito riportati, vengano rimborsati i sottoindicati minori introiti (col. 5) :

AUTOVEICOLI	PARCO CIRCOLANTE 1996	GETTITO 1996 SENZA RIDUZIONE	RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	
			in %	in lire
	(1)	(2)	(4)	(5)
a) Autocarri di portata fino a 80 q.li			50	
b) Autocarri di portata superiore a 80 q.li e trattori stradali			30	
c) Rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			50	
d) Rimorchi o semirimorchi di portata super. a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			30	
TOTALI				

Anticipazioni concesse dal Ministero del tesoro

IMPORTO DA RIMBORSARE

Data,

Firma

Modello B

REGIONE:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67;

CONSIDERATO che si rende necessario richiedere, nelle more della rendicontazione dei minori introiti delle tasse automobilistiche che saranno realizzati nell'anno 1996, una anticipazione nella misura del .... per cento dei minori introiti calcolati sulla base della stima del gettito relativo all'anno 1996;

VISTA la documentazione fornita al riguardo dall'Automobile Club d'Italia;

FA ISTANZA

per la erogazione di una anticipazione come di seguito determinata:

AUTOVEICOLI	PARCO CIRCOLANTE 1996 (stima)	GETTITO 1996 SENZA RIDUZIONE (stima)	RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA	
			in %	in lire
	(1)	(2)	(3)	(4)
a) Autocarri di portata fino a 80 q.li			50	
b)- Autocarri di portata superiore a 80 q.li e trattori stradali			30	
c) Rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			50	
d) Rimorchi o semirimorchi di portata super. a 80 q.li trainati dai veicoli di cui ai punti a) e b)			30	
TOTALI				

Misura dell'anticipazione richiesta (........%) (*) [ ]

Data, Firma

(*) entro il limite massimo del 75 % dell'importo di cui alla colonna n. 4

96A5395

DECRETO 6 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro;

Viste le delibere del 18 dicembre 1995 e 22 gennaio 1996 con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, modifiche al testo statutario vigente;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, nelle sedute del 18 dicembre 1995 e 22 gennaio 1996, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE SEDE, OGGETTO, PATRIMONIO

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente, a base associativa, con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e loro successive modificazioni, nonché dal codice civile e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Pesaro fondata ad iniziativa di benefiche persone private, autorizzata con Rescritto del Cardinal Legato Tommaso Riario Sforza del 17 luglio 1840, dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria con atto pubblico n. 90915/11638 in data 16 luglio 1992 del notaio dott. Giuseppe Ferri di Pesaro, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto del Ministro del tesoro del 16 giugno 1992.

La Fondazione ha la sua sede legale in Pesaro, via Passeri, 72, Palazzo Montani Antaldi, ed ha durata illimitata.

Art. 2.

La Fondazione, con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Pesaro, persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, in particolare nei settori della cultura, dell'arte, dell'istruzione, della sanità e della ricerca scientifica, mantenendo altresì le originarie finalità di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Con regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, vengono definiti i criteri per l'esecuzione degli interventi della Fondazione nei settori indicati al comma precedente. Al fine di conferire maggiore incisività all'attività dell'ente, onde programmare e realizzare interventi di particolare rilevanza, il regolamento stabilisce modalità e procedure, per l'individuazione dei settori, tra quelli previsti dal presente statuto, ai quali destinare le risorse, tempo per tempo disponibili.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio compresa la partecipazione detenuta nella società bancaria nella quale sia confluita, anche per effetto di successive fusioni ed aggregazioni, la Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a. o nella società che la controlli.

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, compresa l'assunzione di partecipazioni anche di controllo, diretta al conseguimento degli scopi istituzionali.

I debiti della Fondazione con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie alla stessa prestate dalle società non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione, secondo l'ultimo bilancio approvato.

L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del patrimonio della stessa, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse da quelle nelle quali sia confluita l'azienda bancaria di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per effetto:

degli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute e destinate ad accrescimento del patrimonio;

degli avanzi di gestione non destinati ad erogazioni a favore di terzi.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;

b) gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

c) i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

I proventi derivanti dalla cessione di azioni delle società di cui al comma 4, del precedente art. 2, devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti al fine della salvaguardia del valore economico del patrimonio.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

TITOLO II

ORGANI

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio sindacale;

il collegio dei probiviri.

Art. 6.

Soci

I soci devono avere, di norma, residenza, sede o domicilio nel territorio nel quale la Fondazione persegue i propri fini istituzionali.

Il numero massimo dei soci è di 150; di questi 45 debbono essere designati a norma dell'art. 8.

I soci non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

I soci devono essere scelti tra le persone più rappresentative dei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

La qualità di socio dura per dieci anni dalla data di nomina, salvo conferme, ovvero nel caso in cui il socio sia membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sino al compimento del mandato se questo scade in epoca successiva.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Fondazione, e/o le società direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano liti pendenti con esse o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

Decadono dalla qualità di socio:

1) coloro che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

4) coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alle assemblee in tre adunanze consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata dal consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni, che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta, e non è trasmissibile a qualsiasi titolo.

Non sono rieleggibili i soci decaduti o dimissionari.

Art. 8.

Quarantacinque soci devono essere designati da enti locali e/o territoriali, enti ed organismi economico/professionali e da istituzioni culturali, come di seguito indicato:

a) n. 15 soci dai seguenti enti locali e/o territoriali:

Comune di Pesaro: 1 socio;

Comune di Urbino: 1 socio;

Comune di Fano: 1 socio;

Comune di Fossombrone: 1 socio;

Comune di Cagli: 1 socio;

Comune di Pergola: 1 socio;

Comune di Fermignano: 1 socio;

Comune di Novafeltria: 1 socio;

Comune di Urbania: 1 socio;

Provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Comunità montana del Metauro: 1 socio;

Comunità montana dell'alta Valmarecchia: 1 socio;

Comunità montana del Catria e del Nerone e Comunità del Catria e del Cesano, con designazione concordata: 1 socio;

Comunità montana dell'alto e medio Metauro: 1 socio;

Comunità montana del Montefeltro: 1 socio.

I soci designati dalle Comunità Montane dovranno avere la propria residenza e domicilio in comuni diversi da quelli che ai sensi del presente articolo possono a loro volta designare direttamente soci;

b) n. 20 soci dai seguenti enti ed organismi economico/professionali:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro e Urbino: 2 soci;

Associazione degli industriali della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Confcommercio, Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali, ausiliarie e del turismo della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Confartigianato, Associazione degli artigiani della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

C.N.A. - Confederazione nazionale artigianato di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Unione provinciale agricoltori di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine degli avvocati e procuratori del circondario di Pesaro: 1 socio;

Ordine degli avvocati e procuratori del circondario di Urbino: 1 socio;

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine degli ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Collegio dei geometri della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Collegio dei periti agrari della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine degli architetti della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

Ordine dei farmacisti della provincia di Pesaro e Urbino: 1 socio;

c) n. 10 soci dalle seguenti istituzioni culturali:

Libera Università degli studi di Urbino: 2 soci;

Fondazione Rossini Opera Festival Pesaro: 1 socio;

Ente Olivieri Pesaro: 1 socio;

Fondazione Rossini Pesaro: 1 socio;

Accademia agraria in Pesaro: 1 socio;

Accademia Raffaello in Urbino: 1 socio;

Istituto superiore di educazione fisica di Urbino: 1 socio;

Accademia di belle arti di Urbino: 1 socio;

Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende - Ancona: 1 socio.

Art. 9.

Le designazioni, di cui al precedente art. 8, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione accerta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 e procede alla nomina.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

Qualora il socio nominato, ai sensi del presente articolo, venga a cessare per qualsiasi motivo, l'ente, istituzione o organismo di designazione provvederà alla nuova designazione.

Art. 11.

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei componenti il collegio sindacale;

sulla nomina dei componenti il collegio dei probiviri;

sulle modifiche statutarie, proposte dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci;

sugli oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

sull'approvazione e la modifica del regolamento di cui all'art. 2 del presente statuto;

sulla determinazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza per il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

sulla determinazione delle medaglie di presenza per i componenti del collegio dei probiviri;

sullo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno della compagine sociale.

Art. 12.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, come indicato dall'art. 25, e per gli adempimenti ad essa riservati.

Essa è inoltre convocata ad iniziativa del presidente quando lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei soci o almeno cinque membri del consiglio di amministrazione o il collegio sindacale.

L'assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

L'assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato, in prima convocazione, un numero di soci pari almeno alla metà più uno dei medesimi e, in seconda convocazione, almeno un decimo di essi.

Non concorrono alla determinazione del numero dei soci presenti o rappresentati i soci che siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 13.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nella nomina alle cariche sociali risulteranno eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti espressi.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità dei voti, in sede di votazione palese, prevarrà il voto di chi presiede l'assemblea.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da n. 11 consiglieri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno preferibilmente fra soggetti che abbiano maturato comprovata esperienza nei settori di intervento della Fondazione; durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori. In tal caso, qualora debbano essere nominati più consiglieri, gli eletti andranno a sostituire i consiglieri cessati, sulla base della durata residua del mandato, nell'ordine delle maggiori preferenze riportate.

I componenti il consiglio scaduti proseguono nel loro mandato fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, compatibilmente con le vigenti disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il presidente ed il vice presidente che durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono:

a) coloro che perdano la qualità di socio;

b) i dipendenti della Fondazione e delle società da questa controllate;

c) i coniugi, i parenti ed affini, fino al secondo grado incluso, dei consiglieri e dei sindaci in carica e dei dipendenti della Fondazione.

Decade altresì dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga — per tre volte consecutive — alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente, che ne determina anche l'ordine del giorno, di regola una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

I consiglieri, in numero di almeno quattro, o i componenti il collegio sindacale possono chiedere la convocazione del consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare. L'avviso di convocazione, contenente il precitato ordine del giorno, dovrà essere inviato per raccomandata, almeno cinque giorni prima della data stabilita, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con comunicazione telegrafica o in altra forma, senza rispettare il predetto termine.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della salvaguardia del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e, su proposta di quest'ultimo, al segretario generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio, secondo le modalità da questo fissate.

Oltre alle materie stabilite dalla legge, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la nomina e la revoca del segretario generale;

le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'assemblea dei soci;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi;

la dichiarazione di decadenza dei soci, dei consiglieri e dei sindaci;

l'acquisto, la vendita, la donazione di immobili e l'accettazione di eredità e legati;

l'acquisto e la cessione di azioni della società bancaria nella quale sia confluita, anche per effetto di successive fusioni ed aggregazioni, la Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a. o nella società che la controlli e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di rappresentanti della Fondazione in istituzioni, enti e società al cui capitale la Fondazione stessa partecipa;

la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, tecniche o scientifiche, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni.

Art. 18.

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, svolge compiti di impulso e di coordinamento degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione nonché sull'esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di straordinaria necessità e urgenza, il presidente, sentito il segretario generale, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio, riferendone a quest'ultimo nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere anziano e di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso e di chi doveva nell'ordine sostituirlo.

Art. 19.

Collegio sindacale

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea con le attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2401, 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia. Assume le funzioni di presidente del collegio il sindaco più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o confermati per non più di due volte consecutive.

I componenti il collegio sindacale, scaduti, permangono nel loro incarico fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori, compatibilmente con le vigenti disposizioni normative.

Essi intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale redige apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini, fino al secondo grado incluso, dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Per gli amministratori e per i sindaci valgono le cause di incompatibilità previste dalla legge o dal decreto del Ministro del tesoro con le deroghe eventualmente stabilite.

Art. 21.

Cumulo cariche e compensi

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di 4 cariche in organi di società o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso anche in forma forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Se il cumulo dei compensi, compreso quello della Fondazione, è superiore al doppio del compenso più alto, il compenso previsto per la carica ricoperta nella Fondazione è ridotto di un importo pari all'eccedenza, fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alla cui percezione gli interessati mantengono sempre ed in ogni caso diritto.

Art. 22.

Collegio dei probiviri

L'assemblea nomina, fra i soci, cinque probiviri effettivi e due supplenti.

I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il proprio ufficio gratuitamente salvo percepire una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni del collegio oltre al rimborso anche in forma forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta nell'ente.

Il collegio elegge, nel suo seno, il presidente, il quale provvede alla convocazione del collegio stesso e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono in ordine di età e fino alla prima assemblea il membro effettivo che venga a mancare per qualsiasi causa.

Il membro nominato in sostituzione di quello cessato assume l'anzianità di quelli in carica.

I supplenti sostituiscono in ordine di età, di volta in volta, il membro effettivo che non possa prendere parte alle decisioni in quanto versi in situazione di possibile conflitto di interessi con l'ente.

Sulle istanze volte a far valere, nei confronti di un probiviro, situazioni di conflitti di interesse decide il presidente dell'ente.

Art. 23.

Il collegio dei probiviri delibera, inappellabilmente a maggioranza assoluta e senza vincoli procedurali, sulle controversie che insorgano tra l'ente ed i soci o fra i soci stessi in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente statuto o di ogni altra deliberazione o decisione assunta dagli organi dell'ente.

TITOLO III

SEGRETARIO GENERALE

Art. 24 (ex 22).

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario; assiste inoltre alle riunioni dell'assemblea dei soci.

Nei limiti delle attribuzioni conferitegli dal consiglio di amministrazione, istruisce gli affari della Fondazione, sottoponendoli all'esame del consiglio o del presidente.

Formula pareri di conformità degli atti alle norme di legge e di regolamento, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte con facoltà di delega al personale, predispone il progetto di rendiconto e di bilancio preventivo annuale.

TITOLO IV (ex Titolo III)

BILANCIO - LIQUIDAZIONE

Art. 25 (ex 23).

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo sottopone, unitamente alla propria relazione, alla approvazione dell'assemblea ed entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale sul progetto di rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione, lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Detti bilanci, inviati al Ministero del tesoro, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla data della loro ricezione.

Art. 28 (ex 26).

La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 anche, per deliberazione dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro del tesoro.

In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Resta ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione della assemblea dei soci approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 30 (ex 28).

Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica al momento della entrata in vigore del presente statuto rimangono nelle rispettive cariche fino alla scadenza del loro mandato.

96A5396

DECRETO 6 agosto 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che:

al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi;

il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996;

Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare:

l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito riferentesi all'anno di imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;

Vista la lettera in data 26 luglio 1996 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 50 contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, e, pertanto, concernenti il periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 2.205.041.715.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 2.205.064.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 2.205.041.715.000), nonché l'importo di L. 22.285.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 2.205.064.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: 5,40 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° luglio 1996; per le cedole successive, verrà determinato con le modalità di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione dei certificati, di cui al presente decreto, per pari capitale nominale, il predetto ammontare verrà arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procederà all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle cedole scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alle prime due cedole dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio minimo da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2006.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi, direttamente creditori o mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 9.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 20 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
E DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1995, N. 526,
CONVERTITO NELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1996, N. 53
ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verra utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA», il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verra determinato con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse. L'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe, mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica Italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito e la legenda «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1996, valutati in lire 119.073.456.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006,faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
1	1000	BANCA D'ITALIA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA D'ITALIA CODICE FISCALE: 00997670583	110 186 104	110 187 000	896
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	110.186.104	110.187.000	896

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
2	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SP

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 ENTE NAZIONALE IDROCARBURI CODICE FISCALE: 00484960588	784 349 296	784.350 000	704
2 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CODICE FISCALE: 00651990582	138 756 307	138.757.000	693
3 MONTEFIBRE S.P.A. CODICE FISCALE: 00856060157	38 199 957	38.200 000	43
4 ITALSTRADE SPA CODICE FISCALE: 00856910153	10.143.930	10.144 000	70

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
2	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONLAMENTO
5 ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK SPA CODICE FISCALE: 00917490153	6 094 328	6.095.000	672
6 SMI SOCIETA METALLURGICA ITALIANA SPA CODICE FISCALE: 00931330583	7.759.800	7.760.000	200
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	985.303 618	985 306 000	2.382

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
3	1010	BANCO DI NAPOLI SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARIOTONDAMENTO
1 ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL ITALIA MERIDION CODICE FISCALE: 00332900638	34.467 687	34.468.000	313
2 BANCO DI NAPOLI SPA CODICE FISCALE: 06385880635	52.315.520	52.316 000	480
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	86.783.207	86.784.000	793

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
4	1020	BANCO DI SICILIA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCO DI SICILIA CODICE FISCALE: 00148230824	32.591.398	32.592 000	602
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	32 591.398	32.592 000	602

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
5	1025	IST.BANC. SAN PAOLO TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 FIAT SPA CODICE FISCALE: 00469580013	100.966 645	100 967.000	355
2 SNIA BPD SPA CODICE FISCALE: 00736220153	28 727.339	28.728.000	661
3 BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI CODICE FISCALE: 00811030584	8 358 917	8.359 000	83
4 CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE CODICE FISCALE: 01071230583	19.646 554	19.647.000	446

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
5	1025	IST BANC. SAN PAOLO TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
5 SICIND SPA CODICE FISCALE 01641110018	24 323.105	24 324 000	895
6 FINAUSIM SPA CODICE FISCALE: 08101090150	7.467.921	7 468 000	79
7 ERBAMONT ITALIA N.V. CODICE FISCALE: 08342180158	32.289.461	32.290 000	539
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	221 779.942	221 783 000	3 058

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
6	1030	BANCA MOÑTE PASCHI SIENA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 LE ASSICURAZIONI D ITALIA S P A CODICE FISCALE: 00701890584	7 225 270	7 226 000	730
2 PRIME SPA CODICE FISCALE 03827290010	7.014 567	7.015 000	433
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	14 239.837	14.241.000	1 163

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
7	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SOCIETA' IMMOBILIARE E FINANZIARIA PER AZIONI CODICE FISCALE: 00401990585	15 990 638	15 991.000	362
2 FINANZIARIA ERNESTO BREDA SPA CODICE FISCALE: 00731630158	6.535.456	6 536 000	544
3 AVIOFER SPA CODICE FISCALE 00800510158	6 673 047	6 674.000	953
4 ALCATEL ITALIA SPA CODICE FISCALE: 00848700159	10 190.610	10 191 000	390
5 ITALIANA AUTORI ED EDITORI SOC CODICE FISCALE: 01336610587	8 857 440	8 858 000	560
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	48 247.191	48.250 000	2 809

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
8	2008	CREDITO ITALIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CREDITO ITALIANO SPA BANCA DI INTERESSE NAZIONALE CODICE FISCALE: 00348170101	93.012 373	93 013 000	627

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
8	2008	CREDITO ITALIANO

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 FINDIM FINANZIARIA INDUSTRIALE IMMOBILIARE MOBILIARE SP CODICE FISCALE: 01802130151	7 831 963	7 832.000	37
3 FARMITALIA CARLO ERBA S.R L CODICE FISCALE: 07608290156	34 873 663	34 874 000	337
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	135 717.999	135.719 000	1.001

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
9	3001	BANCO AMBROSIANO VENETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 AGUSTA S.P.A CODICE FISCALE: 00188770127	22 242 866	22.243.000	134
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	22.242.866	22 243.000	134

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10	3002	BANCA DI ROMA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 SOCIETA FINANZIARIA FINSIDER PER AZIONI IN LIQ. CODICE FISCALE: 00409940582	8 426.562	8.427.000	438

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10	3002	BANCA DI ROMA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 BANCO DI SANTO SPIRITO S P A CODICE FISCALE: 00644990582	118 939.934	118.940.000	66
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	127 366 496	127.367.000	504

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
11	3328	BANCA NAZ.DELL'AGRICOLTURÀ

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA CODICE FISCALE: 00537070583	14 721 611	14 722 000	389
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	14 721 611	14 722 000	389

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
12	3376	BANCA SAN PAOLO (BRESCIA)

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA S PAOLO DI BRESCIA SPA CODICE FISCALE: 00347040172	13 835.576	13 836 000	424
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	13 835.576	13 836.000	424

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
13	3589	RASBANK SPA - MILANO -

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 A.C.I.F. ALLIANZ COMPAGNIA ITALIANA FINANZIAMENTI CODICE FISCALE: 07027550156	10.683 590	10 684 000	410
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	10.683 590	10 684 000	410

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
14	5164	BANCA POP DI LODI

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA POPOLARE DI LODI CODICE FISCALE: 00691360150	10.679 763	10 680 000	237
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	10.679.763	10 680.000	237

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
15	5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA POPOLARE DI NOVARA SOCIETA' COOPERATIVA A R L CODICE FISCALE: 00109290031	34 920.904	34 921.000	96
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	34.920 904	34 921.000	96

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
16	6005	SICILCASSA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V E. PER LE PROVINCIE SICIL CODICE FISCALE: 00174820829	30 843 513	30 844 000	487
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	30 843.513	30.844.000	487

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
17	6040	CARISPA PROV.AQUILA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA CODICE FISCALE: 00098090665	7 733.393	7 734 000	607
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	7 733.393	7.734.000	607

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
18	6070	CASSA RISP. PROV. LOMBARDE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SPA ORA SNAM SPA CODICE FISCALE: 00153220249	146.393.444	146.394.000	556

N.B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
18	6070	CASSA RISP PROV LOMBARDE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
2 AGIP SPA CODICE FISCALE: 00464580588	55.311 065	55.312.000	935
3 SAIPEM SPA CODICE FISCALE: 00825790157	14 207.716	14 208 000	284
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	215 912 225	215.914.000	1.775

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
19	6100	CARISPA DI CALABRIA E LUC. SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CARICAL - CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA S CODICE FISCALE: 00112750781	611.036	612.000	964
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	611 036	612.000	964

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
20	6175	BANCA CARIGE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA CODICE FISCALE: 00343750105	13.204.811	13.205 000	189
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	13.204.811	13.205.000	189

N B. GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
21	6245	CARIPE SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP. DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E DI LORETO APRUTINO SPA CODICE FISCALE: 00058000688	8 614 902	8 615 000	98
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	8 614 902	8 615 000	98

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
22	6260	CARISPA PISTOIA E PESCIA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA CODICE FISCALE: 00092220474	8 708 075	8 709 000	925
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	8 708.075	8.709.000	925

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
23	6265	CARIPUGLIA SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA SPA - CARIPUGLIA SPA CODICE FISCALE: 02143340723	13.931.920	13.932.000	80
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	13.931.920	13 932 000	80

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
24	6300	CARISPA DI SAN MINIATO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA CODICE FISCALE: 01217600509	7 676 906	7 677 000	94
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	7 676 906	7 677.000	94

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
25	6320	B C DI RISP DI TORINO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA CODICE FISCALE: 00773580014	8 150 510	8 151.000	490
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	8 150 510	8.151 000	490

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
26	6330	CARISPA TRENTO E ROVERETO SPA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO S P A CODICE FISCALE: 00110540226	11.921 997	11 922 000	3
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	11 921.997	11 922.000	3

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
27	8000	ICCREA SPA - IST CENT B C C

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 CASSA RURALE ED ARTIGIANA S CALOGERO CATANZARO SOC COO CODICE FISCALE 00347830796	368 252	369 000	748
TOTALE IMPORTI PER L'AZIENDA DI CREDITO	368 252	369 000	748

PROG	CODICE ABI	DENOMINAZIONE
28	10632	EFIBANCA

CREDITORE D'IMPOSTA	IMP DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARROTONDAMENTO
1 EFIBANCA ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO S P A CODICE FISCALE: 00697820587	8 064.073	8.065 000	927

TOTALE IMPORTO RIMBORSATO 2.205 041 715 000

TOTALE IMPORTO CERTIFICATI: 2.205.064.000.000

TOTALE ARROTONDAMENTO 22 285 000

NUMERO CONTRIBUENTI: 50

N B GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA.

96A5397

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 giugno 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata, al corso di diploma universitario in ortottista ed assistente in oftalmologia, al corso di diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico e al corso di diploma universitario in terapista della riabilitazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con lo scorrimento della numerazione successiva:

Corso di laurea in medicina e chirurgia:

fisica B01B

stastistica A02B F01X

biologia E13X

genetica E11X E13X F03X

istologia ed embriologia E09B

anatomia E09A

chimica e propedeutica biochimica E05A

biochimica e biologia molecolare E05A E04B E05B E06B

fisiologia E06A E06B

biofisica E05A E10X K06X

patologia generale F04A

immunologia F04A F04B

fisiopatologia generale ed applicata F04A F07A F08A F07E

microbiologia F05X

parassitologia V32B

medicina di laboratorio E05B F04B F05X

metodologia clinica F02X F07A F08A F22A F11A

anatomia patologica I F06A

malattie dell'apparato digerente F07D F08A

malattie dell'apparato respiratorio F078 F08D

malattie del rene e delle vie urinarie F07F F10X

malattie del sistema endocrino e del metabolismo F07E F08A

malattie del sangue e degli organi emopoietici F07G

malattie del sistema immunitario e reumatologia F07A F07H

malattie infettive F07I

medicina interna e chirurgia generale F07A F08A

psichiatria e psicologia clinica F11A

psicologia clinica M11E

malattie del sistema nervoso F11B

malattie odontostomatologiche e del cavo orale F13B F13C

malattie dell'apparato visivo F14X
malattie dell'apparato locomotore F16A
malattie otorinolaringoiatriche F15A F15B
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica F17X
medicina interna F07A F03X
chirurgia generale F08A
oncologia clinica F04C F18X (F08A F07A)
geriatria F07A F08A
farmacologia generale E07X
farmacologia speciale E07X
pediatria generale e specialistica F19A F08C F19B
ginecologia ed ostetricia F20X
anatomia patologica II F06A
diagnostica per immagini F18X
emergenze medico-chirurgiche F07A F08A F21X
igiene e sanità pubblica F22A
medicina legale F22B
medicina del lavoro F22C
medicina delle comunità F22A

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

biologia generale applicata agli studi medici E13X
chimica E05A
fisica medica B01B
anatomia umana E09A
istologia ed embriologia generale E09B
materiali dentari FI3A
anestesiologia e rianimazione F21X
chimica biologica E05A
farmacologia E07X
fisiologia umana E06A
igiene E06A
microbiologia F05X
odontoiatria restaurativa F13B
patologia generale F06A
endodonzia F13B
anatomia ed istologia patologica F06A
chirurgia speciale odontostomatologica FI3C
chirurgia generale F08A
medicina interna F07A
patologia speciale odontostomatologica F13B
protesi F13B
radiologia F18X
odontostomatologia F13B
neurologia F11B
parodontologia F13B
gnatologia clinica FI3B
ortognatodonzia F13B
medicina legale F22B
pedodonzia F13B
odontoiatria preventiva e di comunità F13B
tecnologie protesiche e di laboratorio F13A
chirurgia maxillo facciale FI3X
dermatologia F17X
otorinolaringoiatria F15A F15B
pediatria F19A
psichiatria F11A
statistica sanitaria F01X

Corso di diploma universitario in «dietologia e dietetica applicata»:

fisica medica B01B
statistica medica F01X
nformatica generale K05A K05B
chimica e propedeutica biochimica E05A
biologia generale E13X
biologia cellulare E13X
genetica generale E13X
istologia E09B
anatomia umana E09A
inglese scientifico L18C
chimica biologica E05A
chimica degli alimenti C09X
fisiologia umana E06A
microbiologia F05X
parassitologia V32B
tossicologia alimentare E07X
igiene F22A
tecnologie e biotecnologie alimentari F23I G08A
tecnologie delle preparazioni alimentari F23I G08A
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione F23I G08A
merceologia C01B
biochimica della nutrizione E05A
biochimica del ricambio E05A
fisiologia applicata E06A
fisiologia della nutrizione E06B
patologia generale F04A
fisiopatologia generale F04A
patologia della nutrizione F04A

patologia del ricambio F04A
legislazione sanitaria F22A F22B
legislazione alimentare F22A
igiene degli alimenti F22A
organizzazione e programmazione sanitaria F22A
psicologia M11E
sociologia medica Q05A
tecniche di comunicazione Q05B
dietologia F23E
dietetica F23E
dietoterapia generale F07A
educazione sanitaria F23E
educazione alimentare F23E
metodologia epidemiologica clinica F01X
geografia economica M06B
economia politica P01E
psicopatologia F11A
dietetica F23E
gastroenterologia F07D
malattie del metabolismo (endocrinologia) F07E
dietoterapia nutrizione clinica F07A
nutrizione artificiale F07A
cardiologia F07C
nefrologia F07F
pediatria F19A
geriatria F07A

Corso di diploma universitario per «ortottista ed assistente in oftalmologia»:

fisica medica B01B
statistica medica F01X
informatica K05A K05B
chimica E05A
chimica biologica E05A
biologia generale E13X
genetica medica E13X
istologia E09B
embriologia E09B
anatomia umana E09A
fisiologia umana E06A
fisiologia oculare F14X
inglese scientifico L18C
ortottica I F14X
ottica e refrazione F14X
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo F14X
ipovisione I F14X
tecniche semeiologiche I F14X
campimetria F14X
senso luminoso F14X
senso cromatico F14X
adattometria F14X
contattologia F14X
patologia oculare F14X
ipovisione II F14X
ortottica II F14X
neurofarmacologia E07X
pediatria generale F19A
neonatologia F19A
fondamenti di neuropsichiatria F11A F11B
psicologia M11E
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica F14X
ortottica III F14X
tecniche semeiologiche II F14X
ortottica IV F14X
farmacologia E07X
igiene e legislazione sanitaria F22A
etica professionale F22B
aspetti giuridici della professione F22B

Corso di diploma universitario in «scienze infermieristiche»:

fisica medica B01B
statistica medica F01X
informatica generale K05A K05B
chimica e propedeutica biochimica E05A
istologia E09B
anatomia umana E09A
biologia generale E13X
biologia cellulare E13X
genetica generale E13X
infermieristica generale F23A
infermieristica clinica I F23A
teoria del nursing F23A
inglese scientifico L18C
chimica biologica E05A
biochimica clinica E05B
biologia molecolare E04B
tecniche analitiche di chimica clinica E05B
microbiologia F05X
microbiologia clinica F05X
fisiologia umana F21X
biofisica E05A E10X

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica E06B
infermieristica clinica II F23A
etica professionale F22B
elementi di psicologia e pedagogia M11E
epidemiologia F22A
patologia generale F04A
fisiopatologia generale F04A
patologia clinica F04B
immunologia F04A
farmacologia E07X
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica F07A
infermieristica clinica in medicina generale F23A
infermieristica clinica in chirurgia generale F23A
psicologia e pedagogia applicata M11E
igiene ed educazione sanitaria F22A
legislazione ed organizzazione sanitaria F22A
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici F23A
ostetricia e ginecologia I F20X
puericultura e pediatria I F19A
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia F23C
infermieristica clinica in puericultura e pediatria F23B
medicina interna F07A
chirurgia generale F08A
gerontologia e geriatria F07A
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso F21X
igiene mentale e neuropsichiatria F11A
infermieristica clinica in medicina specialistica F23A
infermieristica clinica in chirurgia specialistica F23A
infermieristica clinica in area critica F23A
infermieristica clinica in igiene mentale F23D
medicina preventiva, riabilitativa e sociale F22A
legislazione sociale F22A
medicina del lavoro F22C
sociologia Q05A
storia della medicina F02X
pediatria clinica F19A
pediatria preventiva e sociale F19A
perinatologia e puericultura F19A
terapia intensiva neonatale F19A
infermieristica clinica in neonatologia F23B
infermieristica clinica in pediatria F23B
neuropsichiatria infantile F19B
psicologia dell'età evolutiva F19B
infermieristica clinica in neuropsichiatria F23D
infermieristica preventiva in ambito pediatrico F23B
medicina preventiva, riabilitativa e sociale F22A
legislazione sociale F22B
medicina del lavoro F22C
sociologia Q05A
storia della medicina F02X
fisiopatologia ostetrica F20X
ginecologia F20X
patologia neonatale F19A
elementi di anestesia e rianimazione neonatale F21X
infermieristica speciale ostetrica F23C
infermieristica speciale ginecologica F23C
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto F20X
psicologia sociale M11E
infermieristica speciale ostetrica F23C
metodologia del nursing F23B
medicina preventiva, riabilitativa e sociale F22A
legislazione sociale F22B
medicina del lavoro F22C
sociologia Q05A
metodologia della ricerca
storia della medicina

Corso di diploma universitario in «tecnico di laboratorio biomedico»:

fisica medica F13X
statistica medica F01X
informatica generale K05A K05B
chimica e propedeutica biochimica E05A
istologia E09B
anatomia umana E09A
biologia generale E13X
biologia cellulare E013X
genetica generale E013X
chimica biologica E05A
biochimica clinica E05B
biologia molecolare E04B
tecniche analitiche di chimica clinica E05B
microbiologia F05X
microbiologia clinica F05X
fisiologia umana F21X
biofisica E05A E10X

organizzazione di laboratorio E05A E05B
norme di sicurezza in laboratorio E05A E05B
strumentazione di laboratorio E05A E05B
statistica medica F01X
informatica applicata K05A K05B
patologia generale F04A
immunologia F04A
citopatologia F04A F06A
fisiopatologia generale F04A
fisiopatologia endocrina e metabolica F04A
microbiologia e virologia F05X
tecniche di analisi microbiologiche F05X
tecniche di analisi virologiche F05X
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche F05X
patologia clinica F04B
patologia clinica sistematica F04B
tecniche di patologia clinica F04B
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale F06C
immunologia cellulare F04A
patologia cellulare F04A
tecniche di immunologia F04A
tecniche di colture cellulari E13X
tecniche di istopatologia F06C
tecniche di analisi ultrastrutturale F06C
patologia clinica F04B
metodologia di laboratorio F04B
controlli di qualità F04B
tecnologie molecolari in immunologia F04A
immunoematologia F04A F04B
laboratorio di ematologia F07G
laboratorio di immunoematologia F04B
laboratorio di patologia clinica F04B
laboratorio di patologia molecolare F04A
patologia clinica F04B
controlli di sicurezza in laboratorio F04B
patologia molecolare diagnostica F04A
metodo di diagnosi molecolare in patologia clinica F04B
biochimica sistematica umana E05A E05B
biochimica clinica E05B
metodologie biochimiche E05A E05B
enzimologia E05A
tecniche di analisi automatizzate E05B
tossicologia ed analisi tossicologiche E07X
metodologie di monitoraggio dei farmaci E07X
chimica analitica C01A
biochimica clinica E05B
microbiologia F05X
batteriologia F05X
analisi microbiologiche F05X
micologia F05X
micologia diagnostica F05X
microbiologia speciale F05X
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive F07I
parassitologia V32B
diagnostica parassitologica V32B
citopatologia F06C
tecniche di prelievo F06C
tecniche di colorazione F06C
principi di citogenetica F13X
colture cellulari F13X
tecniche di allestimento dei preparati F13X
citopatologia speciale F06C
metodologie e tecniche di prelievo F06C
metodologie citologiche molecolari F06C
tecniche speciali di citopatologia F06C
immunologia cellulare F04A
immunologia molecolare F04A
colpocitopatologia F06C
metodologie e tecniche di prelievo F06C
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica F06A
tecniche di preparazione di anatomia patologica macroscopica F06A
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica F06A
nozioni di istopatologia ed istochimica F06C
tecniche di istopatologia ed istochimica F06C
nozioni di anatomia patologica microscopica F06A F06C
nozioni di tecniche di istopatologia speciale F06A F06C
citologia diagnostica F06C
nozioni di citologia diagnostica F06C
nozioni di patologia ultrastrutturale F06C
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale F06C
biotecnologie cellulari F13X
biochimica degli acidi nucleici E04B
biologia cellulare E13X
colture cellulari E13X
istologia e citologia E09B
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale E09B

principi di stabulazione degli animali da laboratorio V30B
animali transgenici V30B
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario V30B
metodologie molecolari in patologia clinica F04B
oncologia F04A
immunologia cellulare F04A
immunologia diagnostica molecolare F04A
tecnologie immunologiche avanzate F04A

Corso di diploma universitario per «terapista della riabilitazione»:

fisica medica F13X
biofisica E05A E10X
statistica medica F01X
informatica generale K05A K05B
chimica e propedeutica biochimica E05A
istologia E09B
anatomia umana E09A
neuroanatomia E09A
biologia generale E13X
biologia cellulare E013X
genetica generale E013X
infermieristica generale F23A
riabilitazione generale F16B
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari) F23A
riabilitazione generale F16B
inglese scientifico L18C
chimica biologica E05A
fisiologia umana E04A
neurofisiologia E04A
patologia generale F04A
fisiopatologia generale F04A
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore F16A
cinesiologia generale F16B
cinesiologia speciale F16B
psicologia generale psicologia dell'età evolutiva F19B
psicometria F11A
chinesiterapia generale F16B
massoterapia F16B
terapia fisica strumentale F16B
neonatologia F19A
patologia pediatrica F19A
psichiatria generale F11A
neopsichiatria infantile F19B
neuropsicologia F11B
neurolinguistica F11B
neurologia F11B
neurofisiopatologia F11B
neurotraumatologia F12B
medicina interna ad indirizzo specialistico F07A
pneumologia F07B
cardiologia F07C
geriatria F07A
oncologia F04A
nefrologia F07F
reumatologia F07H
ortopedia F16A
traumatologia F16A
patologia articolare F16A
cinesiologia speciale F16B
cinesiterapia speciale F16B
fisioterapia speciale F16B
terapia occupazionale generale F16B
protesiologia ed ortesiologia F16B
massoterapia speciale F16B
patologia e tecniche di riabilitazione speciali F16B
riabilitazione respiratoria F16B
riabilitazione uro-ginecologica F16B
riabilitazione oncologica F16B
riabilitazione dell'ustionato F16B
riabilitazione delle funzioni viscerali F16B
tecniche di riabilitazione neuromotoria F11B
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciali F11B
psicologia dell'età evolutiva F11B F19B
patologia della psicomotricità F11B F19B
neurologia pediatrica F19B
neuropsichiatria infantile F19B
tecniche di riabilitazione speciale F16B
cinesiterapia strumentale F16B
idrocinesiterapia F16B
balnoterapia F16B
terapia occupazionale speciale F16B
tecniche di riabilitazione speciale F16B
cinesiterapia strumentale F16B
idrocinesiterapia F16B
balnoterapia F16B
terapia occupazionale speciale F16B

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il rettore

96A5380

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1995 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 2 luglio 1996, n. 600501, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1997 con le seguenti risultanze:

entrate previste L. 16 040 000 000;
uscite previste L. 16.040.000.000.

96A5420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del melegnanese», in Milano

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il dottor Nelso Tilatti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del melegnanese», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Cesare Lombrassa, che non ha accettato l'incarico.

96A5419

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente poste italiane

Con decreto ministeriale 15 luglio 1996 il consigliere della Corte dei conti dott. Claudio Gatti è stato nominato membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente poste italiane in sostituzione del dott. Carlo Accornero.

96A5384

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1518,05
ECU	1924,28
Marco tedesco	1023,50
Franco francese	299,30
Lira sterlina	2351,76
Fiorino olandese	912,45
Franco belga	49,678
Peseta spagnola	12,092
Corona danese	264,81
Lira irlandese	2443,76
Dracma greca	6,403
Escudo portoghese	9,968
Dollaro canadese	1104,60
Yen giapponese	14,020
Franco svizzero	1264,51
Scellino austriaco	145,45
Corona norvegese	236,33
Corona svedese	229,80
Marco finlandese	338,93
Dollaro australiano	1200,02

96A5504

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le *«Convocazioni di assemblea»* e per gli *«Avvisi d'asta»* è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale)* saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta *ordinaria una copia della Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 6 0 9 6 *

L. 1.400